



REGIONE CALABRIA
UNITA' ORGANIZZATIVA ELETTORALE

Prot. n. 423388/SAR
del 09/12/19

CIRCOLARE N. 02 del 9 dicembre 2019

OGGETTO: Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria di domenica 26 gennaio 2020. Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali – Altri adempimenti

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, in data 25 novembre 2019 è stata fissata la data del 26 gennaio 2019 per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Calabria.

Per le anzidette consultazioni regionali, le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, ai sensi dell'art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

Subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti avranno inizio le operazioni di scrutinio; in caso di concomitante svolgimento di elezioni regionali e comunali, si darà precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali, mentre lo scrutinio per le elezioni comunali verrà rinviato alle ore 14 del lunedì successivo alla votazione (art. 20, secondo comma, della legge n. 108/68, come modificato dal suddetto art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Tanto premesso, si richiamano le disposizioni e i più immediati adempimenti relativi all'organizzazione dei procedimenti per le predette elezioni regionali.

Sommario

- a) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione;
- b) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni regionali;
- c) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature;
- d) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa;



REGIONE CALABRIA
UNITA' ORGANIZZATIVA ELETTORALE

e) Comunicazione di eventuali ricorsi inerenti ai procedimenti elettorali per le elezioni regionali.

a) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Ai sensi dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come richiamato con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 20 marzo scorso, con riferimento alle prossime elezioni regionali, a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto “è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

Si precisa che l'espressione “pubbliche amministrazioni” deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Si fa, pertanto, affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori già in carica, nella scelta delle modalità dei rispettivi messaggi di propaganda elettorale.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.



REGIONE CALABRIA
UNITA' ORGANIZZATIVA ELETTORALE

b) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni regionali

Al fine di garantire, l'immediato rilascio - entro 24 ore dalla relativa richiesta - delle certificazioni e l'espletamento degli altri servizi necessari ai relativi procedimenti elettorali, gli uffici dei comuni interessati alle consultazioni elettorali comunali e/o regionali – dovranno rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di **venerdì 27 e sabato 28 dicembre 2019**, negli orari previsti per la presentazione delle candidature (**e quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 27 dicembre 2019 e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 28 dicembre 2019**), nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia **martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre 2019, anche nelle ore pomeridiane.**

Per ogni utilità, s'informa che la Pubblicazione n. 3 - Elezioni regionali - predisposta, in base alla normativa statale c.d. "cedevole" - "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", sarà a breve consultabile sul sito di questa Regione www.regione.calabria.it.

c) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature

Con riferimento alla potestà autenticatoria dei consiglieri e assessori comunali e provinciali elencati nell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, si richiamano le pubblicazioni recanti "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" citate alla lettera e).

Il potere di autenticazione attribuito dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 ai consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al sindaco o al presidente della provincia, può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni regionali.

I segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia svolgono le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.



REGIONE CALABRIA
UNITA' ORGANIZZATIVA ELETTORALE

I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Le modalità di autenticazione sono contenute nell'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

d) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si ribadisce che **non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione** introdotti in materia di documentazione amministrativa, da ultimo, con legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).

In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, con parere n. 283/00 – Sez. I – del 13 dicembre 2000. Negli stessi sensi si è nuovamente espresso lo stesso Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato – Sez. V – n. 2178 del 16 aprile 2012).

e) Comunicazione di eventuali ricorsi inerenti ai procedimenti elettorali per le elezioni regionali.

Per le elezioni regionali, i Prefetti dei rispettivi ambiti territoriali interessati vorranno fornire con ogni tempestività preferibilmente a mezzo messaggistica interna certificata, notizie su eventuali ricorsi presentati ai competenti Tribunali amministrativi regionali, nei confronti dei provvedimenti di convocazione dei comizi elettorali nonché



REGIONE CALABRIA
UNITA' ORGANIZZATIVA ELETTORALE

sulle conseguenti decisioni adottate, in sede cautelare o di merito, dagli organi di giustizia amministrativa.

Le SS .LL. vorranno dare immediata notizia dei contenuti e degli adempimenti di cui alla presente circolare ai sindaci e ai segretari comunali, ai presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali della provincia e agli altri soggetti coinvolti affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate, esercitando inoltre una particolare vigilanza a mezzo degli Uffici elettorali provinciali affinché venga data esatta e puntuale osservanza a tutti i complessi adempimenti sopraindicati.

IL COORDINATORE U.O.E.

Dott. Fortunato Varone